



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/144/CU2/C4-C5-C10

**PARERE SULLO SCHEMA DI DDL IN MATERIA DI
VALORIZZAZIONE DELLE AREE AGRICOLE E DI CONTENIMENTO
DEL CONSUMO DEL SUOLO**

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, premesso che:

- **apprezza** l'iniziativa del Governo di disegnare una norma che ha l'obiettivo di valorizzare le aree agricole ai fini del contenimento del consumo di suolo, tema complesso ma non più rinviabile che sta assumendo un peso sempre più rilevante nei dibattiti in ordine al governo del territorio;
- **condivide** gli intenti e le finalità che si intendono perseguire con il disegno di legge in questione: la valorizzazione dei terreni agricoli, la promozione e la tutela dell'attività agricola, del paesaggio e dell'ambiente, al fine di impedire che il suolo, come bene comune e risorsa essenziale del territorio, venga eccessivamente "eroso", "impermeabilizzato" e "consumato" dall'urbanizzazione, con conseguenze fortemente impattanti e negative in termini sociali, ambientali e per le imprese;
- **ricorda** che le Regioni sin dall'aprile 2012 hanno sottoposto al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, tra le priorità ormai improcrastinabili, il tema di una adeguata tutela del suolo agricolo, rappresentando la necessità di un intervento normativo e rivendicando un ruolo attivo e responsabile nella gestione delle risorse naturali, patrimonio collettivo del nostro Paese;
- **evidenzia** il mancato coinvolgimento delle Regioni nella fase di predisposizione del testo del disegno di legge pur in presenza della richiamata richiesta;
- **fa rilevare** che il testo così come approvato dal Consiglio dei Ministri presenta numerose lacune, probabilmente generate da un approccio parziale ad una problematica complessa e multidisciplinare, e risulta essere di difficile applicazione concreta, portando al paradosso di esporre, nella prima fase di applicazione, ad una corsa alla cementificazione con risultati ed effetti di segno esattamente opposto a quelli il Governo intendeva perseguire. Fa rilevare, altresì, le criticità relative alla ripartizione costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni nei diversi ambiti in cui interviene il provvedimento (governo del territorio, tutela dell'ambiente, del paesaggio e agricoltura) e il fatto che il testo non tiene in adeguato conto le esperienze maturate dalle Regioni in ordine ai propri impianti legislativi e di pianificazione che hanno già affrontato l'argomento della tutela del suolo agricolo;
- **riconosce** la disponibilità manifestata dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in sede di Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di Agricoltura il 18 ottobre 2012 a procedere ad una riformulazione condivisa e migliorativa del testo del disegno di legge per superare le lacune e le criticità rilevate;
- **prende atto** con favore e apprezza il lavoro svolto dai rappresentanti del Governo, delle Regioni e degli Enti locali nella riunione tecnica della Conferenza Unificata del 23 ottobre

2012, sede nella quale si è pervenuti alla definizione di una proposta di riformulazione del testo condivisa;

- **ravvisa** la necessità di un ulteriore intervento migliorativo del testo predisposto in sede tecnica il 23 ottobre 2012 al fine di rendere attuabili e sostenibili le disposizioni normative che si stanno scrivendo attraverso il loro raccordo con le normative regionali esistenti e vigenti;

esprime parere favorevole sul disegno di legge condizionato all'accoglimento delle proposte emendative irrinunciabili all'articolo 3 commi 1, 5 e 10, all'articolo 4 e all'articolo 8, comma 1 e 2 nonché all'accoglimento di alcune raccomandazioni, (terza colonna del documento allegato).

Roma, 30 ottobre 2012

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE QUADRO IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELLE AREE AGRICOLE E DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO.

EMENDAMENTI DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Testo Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012	Testo Governo Regioni Enti Locali Riunione tecnica Conferenza Unificata 23 ott. 2012	Emendamenti Regioni 30 ottobre 2012
<p>Art. 1. (Finalità e ambito della legge)</p> <p>1. La presente legge detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela dei terreni agricoli, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, e per il perseguimento di uno sviluppo equilibrato delle aree urbanizzate e delle aree rurali, al fine di contenere il consumo di suolo.</p> <p>2. Le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio agricolo, di contenimento del consumo del suolo e di sviluppo territoriale sostenibile sono coordinate con la pianificazione paesaggistica prevista dalle disposizioni della Parte Terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche.</p> <p>3. Ai fini della presente legge, costituiscono terreni agricoli quelli che sono qualificati tali in base agli strumenti urbanistici vigenti.</p>	<p>Art. 1. (Finalità e ambito della legge)</p> <p>1. La presente legge detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela dei terreni agricoli, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici.</p> <p>2. Le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, di contenimento del consumo del suolo e di sviluppo territoriale sostenibile sono coordinate con la pianificazione territoriale e paesaggistica.</p> <p>3. Le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali perseguono la tutela e la valorizzazione della funzione agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo e l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, privilegiando gli interventi di</p>	<p>Art. 1. (Finalità e ambito della legge)</p> <p>1. La presente legge in coerenza con gli articoli 44, 117 della Cost. e gli articoli 11 e 191 del Trattato di Lisbona detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela dei terreni agricoli, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici.</p> <p>2. Le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, di contenimento del consumo del suolo e di sviluppo territoriale sostenibile sono coordinate con la pianificazione territoriale e paesaggistica.</p> <p>3. Le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali perseguono la tutela</p>

	riutilizzo e di recupero di aree urbanizzate.	e la valorizzazione della funzione agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo e l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, privilegiando gli interventi di riutilizzo e di recupero di aree urbanizzate, in alternativa alla nuova edificazione.
	<p>Art. 2. (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini della presente legge si intende:</p> <p>a) per superficie agricola i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle comunque libere da edificazioni e infrastrutture suscettibili di utilizzazione agricola;</p> <p>b) per consumo di suolo la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola.</p>	<p>Art. 2. (Definizioni)</p> <p>Ai fini della presente legge si intende:</p> <p>a) per superficie agricola i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle comunque libere da edificazioni e infrastrutture suscettibili di utilizzazione agricola;</p> <p>b) per consumo di suolo la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola.</p>
<p>Art. 2. (Limite al consumo di superficie agricola per fini edificatori)</p> <p>1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro</p>	<p>Art. 3. (Limite al consumo di superficie agricola)</p> <p>1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle</p>	<p>Art. 3. (Limite al consumo di superficie agricola)</p> <p>1. <u>Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali</u></p>

delle infrastrutture e dei trasporti, è determinata l'estensione massima di superficie agricola edificabile sul territorio nazionale, tenendo conto dell'estensione e della localizzazione dei terreni agricoli rispetto alle aree urbane, dell'estensione del suolo che risulta già edificato, dell'esistenza di edifici inutilizzati, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato, sentito il Comitato interministeriale di cui al comma 6, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è aggiornato ogni 10 anni.

3. Con deliberazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la superficie agricola edificabile sul territorio nazionale è ripartita tra le diverse Regioni.

4. Qualora la Conferenza non provveda entro il termine di 180 giorni dall'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 1, le determinazioni di cui al comma 3 sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole ambientali e forestali, sentito il Comitato interministeriale di cui al comma 6 e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

5 I limiti stabiliti con il decreto di cui al comma 1 e con la deliberazione di cui al comma 3, rappresentano, per ciascun ambito regionale,

infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della deliberazione di cui al comma 2 e dei risultati di cui al comma 3, acquisito il parere della Conferenza Unificata e sentito il Comitato interministeriale di cui al comma 7, è determinata l'estensione massima di superficie agricola consumabile sul territorio nazionale, nell'obiettivo di una progressiva riduzione del consumo di superficie agricola.

2. Con deliberazione della Conferenza Unificata sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione dell'obiettivo di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, della estensione e localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato e della presenza di edifici inutilizzati. Sono stabiliti, altresì, i criteri e le modalità per determinare la superficie agricola esistente e per assicurare il monitoraggio del consumo di essa. Qualora la deliberazione non sia adottata dalla Conferenza Unificata entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della deliberazione di cui al comma 2 e dei risultati di cui al comma 3, acquisito il parere della Conferenza Unificata e sentito il Comitato interministeriale di cui al comma 7, è definito l'obiettivo nazionale in termini quantitativi di riduzione del consumo di suolo agricolo.

2. Con deliberazione della Conferenza Unificata sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione dell'obiettivo di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, della estensione e localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato e della presenza di edifici inutilizzati. Sono stabiliti, altresì, i criteri e le modalità per determinare la superficie agricola esistente e per assicurare il monitoraggio del consumo di essa. Qualora la deliberazione non sia adottata dalla Conferenza Unificata entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede

il tetto massimo delle trasformazioni edificatorie di aree agricole che possono essere consentite nel quadro del piano paesaggistico, ferma restando la possibilità che tale strumento, nella definizione di prescrizioni e previsioni ai sensi dell'articolo 135, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, e in attuazione, in particolare, di quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 4), determini possibilità di consumo del suolo complessivamente inferiori.

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e acquisita altresì l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato con la funzione di monitorare il consumo di superficie agricola sul territorio nazionale e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni agricoli. Il Comitato opera presso la Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le relative funzioni di segreteria sono svolte dalla Direzione medesima nell'ambito delle ordinarie competenze. Alle spese di funzionamento del Comitato si fa fronte nei

3. Le Regioni, entro il termine di 60 giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, inviano al Comitato interministeriale di cui al comma 7 i dati acquisiti in base ai criteri indicati dal comma 2. In mancanza, il decreto di cui al comma 1 può comunque essere adottato.

4 Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è aggiornato ogni 10 anni.

5. Con deliberazione della Conferenza Unificata, la superficie agricola consumabile sul territorio nazionale, tenuto conto di quanto previsto dai commi 2 e 3, è ripartita tra le diverse Regioni.

6. Qualora la Conferenza Unificata non provveda entro il termine di 120 giorni dall'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 1, le determinazioni di cui al comma 5 sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato interministeriale di cui al comma 7 e acquisito il parere della Conferenza Unificata.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e acquisita altresì l'intesa della Conferenza Unificata, è istituito,

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Le Regioni, entro il termine di 90 giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, inviano al Comitato interministeriale di cui al comma 7 i dati acquisiti in base ai criteri indicati dal comma 2. In mancanza, il decreto di cui al comma 1 può comunque essere adottato.

4 Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è aggiornato ogni 10 anni.

5. Con deliberazione della Conferenza Unificata, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo nazionale di cui al comma 1, tenuto conto di quanto previsto dai commi 2 e 3, è stabilito il contributo delle Regioni in termini quantitativi alla riduzione del consumo di suolo agricolo.

6. Qualora la Conferenza Unificata non provveda entro il termine di 180 giorni dall'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 1, le determinazioni di cui al comma 5 sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato interministeriale di cui

limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e non comporta l'attribuzione di alcuna indennità neanche a titolo di rimborso spese. Il Comitato redige , entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo in ambito nazionale, che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta, entro il 31 marzo successivo, al Parlamento.

7. Il decreto di cui al comma 6 è adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8. Il Comitato di cui al comma 6 è così composto:

- a) tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- b) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- c) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;
- d) due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- e) due rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica;
- f) cinque rappresentati designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

9. Le Regioni stabiliscono, entro il limite di cui al comma 1 e con la cadenza temporale indicata al comma 2, l'estensione dei terreni

senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato con la funzione di monitorare il consumo di superficie agricola sul territorio nazionale **e l'applicazione della presente legge**. Il Comitato opera presso la Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le relative funzioni di segreteria sono svolte dalla Direzione medesima nell'ambito delle ordinarie competenze. Alle spese di funzionamento del Comitato si fa fronte nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e non comporta l'attribuzione di alcuna indennità neanche a titolo di rimborso spese. Il Comitato redige , entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo in ambito nazionale, che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta, entro il 31 marzo successivo, al Parlamento.

8. Il decreto di cui al comma 7 è adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

9. Il Comitato di cui al comma 7 è così composto:

- a) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

al comma 7 e acquisito il parere della Conferenza Unificata.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per i beni e le attività culturali e acquisita altresì l'intesa della Conferenza Unificata, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato con la funzione di monitorare la riduzione di consumo di suolo agricolo sul territorio nazionale e l'applicazione della presente legge. Il Comitato opera presso la Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le relative funzioni di segreteria sono svolte dalla Direzione medesima nell'ambito delle ordinarie competenze. Alle spese di funzionamento del Comitato si fa fronte nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e non comporta l'attribuzione di alcuna indennità neanche a titolo di rimborso spese. Il Comitato redige , entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sul consumo di

agricoli edificabili, ripartendola tra i Comuni esistenti sul territorio regionale, anche in considerazione della popolazione residente su ciascuno di essi, nel rispetto delle previsioni del piano paesaggistico.

10. Se le Regioni non provvedono entro il termine di 180 giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 3, le determinazioni di cui al comma 9 sono adottate, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole ambientali e forestali, sentito il Comitato interministeriale di cui al comma 6 e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Il Consiglio dei Ministri delibera, in esercizio del proprio potere sostitutivo, con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.

mare;

c) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

e) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;

f) cinque rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata di cui un rappresentante dell'UPI ed un rappresentante dell'ANCI.

10. Le Regioni stabiliscono, entro il limite di cui al comma 1 e con la cadenza temporale indicata al comma 4, l'estensione dei terreni agricoli consumabili a livello provinciale e determinano i criteri e le modalità per la definizione dei limiti d'uso del suolo agricolo nella pianificazione territoriale degli enti locali, fatti salvi i diversi sistemi di pianificazione territoriale regionale.

11. Se le Regioni non provvedono entro il termine di 180 giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, le determinazioni di cui al comma 10 sono adottate, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole ambientali e forestali, sentito il Comitato interministeriale di cui al comma 6 e acquisito il parere della Conferenza Unificata. Il Consiglio dei Ministri delibera, in esercizio del proprio potere sostitutivo, con la partecipazione dei

suolo in ambito nazionale, che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta, entro il 31 marzo successivo, al Parlamento.

8. Il decreto di cui al comma 7 è adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

9. Il Comitato di cui al comma 7 è così composto:

a) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

e) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;

f) cinque rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata di cui un rappresentante dell'UPI ed un rappresentante dell'ANCI.

10. Le Regioni stabiliscono, entro il limite di cui al comma 5 e con la cadenza temporale indicata al comma 4, la riduzione in termini quantitativi del consumo di suolo agricolo a livello provinciale e determinano i criteri e le modalità per la definizione dei limiti di consumo del suolo agricolo nella pianificazione territoriale degli enti locali,

	<p>Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.</p>	<p><u>fatti salvi i diversi sistemi di pianificazione territoriale regionale.</u></p> <p>11. Se le Regioni non provvedono entro il termine di 180 giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, le determinazioni di cui al comma 10 sono adottate, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole ambientali e forestali, sentito il Comitato interministeriale di cui al comma 6 e acquisito il parere della Conferenza Unificata. Il Consiglio dei Ministri delibera, in esercizio del proprio potere sostitutivo, previa diffida, con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni.</p>
<p>Art. 3. (Divieto di mutamento di destinazione)</p> <p>1. I terreni agricoli con riferimento ai quali sono stati erogati aiuti di Stato o aiuti comunitari non possono avere una destinazione diversa da quella agricola per almeno cinque anni dall'ultima erogazione, salve più restrittive disposizioni esistenti. Sono comunque consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi strumentali alla coltivazione del fondo, all'allevamento del bestiame, alla silvicoltura,</p>	<p>Art. 4. (Divieto di mutamento di destinazione)</p> <p>1. Le superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti di Stato o aiuti comunitari ai sensi del Regolamento CE n. 73 del Consiglio del 19 gennaio 2009 e del Regolamento CE n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, non possono essere destinati ad uso diverso da quello agricolo per almeno cinque anni dall'ultima erogazione, salve più restrittive disposizioni esistenti. Sono</p>	<p>Art. 4. (Divieti e sanzioni)</p> <p><u>1. Sui terreni e sui fabbricati di aziende agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti di stato o aiuti comunitari, limitatamente a quelli oggetto di interventi di miglioramento fondiario o che sono stati acquistati con i medesimi contributi, sono vietati, per almeno cinque anni dall'ultima erogazione, usi diversi da quello agricolo fatte salve disposizioni più restrittive. Sono altresì vietati per la</u></p>

<p>nonché quelli funzionali alla conduzione dell'impresa agricola e alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.</p> <p>2. Negli atti di compravendita dei suddetti terreni deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato nel comma 1, pena la nullità dell'atto.</p> <p>3. Nel caso di trasgressione al divieto di cui al comma 1 si applica, al proprietario, la sanzione amministrativa non inferiore a euro 5.000,00 e non superiore a euro 50.000,00 e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi.</p>	<p>comunque consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi strumentali all'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 c.c.</p> <p>2. Negli atti di compravendita dei suddetti terreni deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato nel comma 1, pena la nullità dell'atto.</p> <p>3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai terreni qualificati edificabili in base agli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>4. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nel caso di violazione del divieto di cui al comma 1 si applica, al trasgressore, la sanzione amministrativa non inferiore a euro 5.000,00 e non superiore a euro 50.000,00 e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi.</p>	<p><u>medesima durata, gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizio non funzionali all'attività agricola, ad eccezione della realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità.</u></p> <p><u>2. Negli atti di trasferimento della proprietà e del possesso dei suddetti terreni deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato nel comma 1, pena la nullità dell'atto.</u></p> <p><u>3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai terreni agricoli che sono qualificati tali in base agli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.</u></p> <p><u>4. Nel caso di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2, il Comune applica al trasgressore per le finalità della presente legge la sanzione amministrativa non inferiore a euro per ettaro e non superiore a ... euro per ettaro, fermo restando le disposizioni di cui al titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e le disposizioni regionali in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni.</u></p>
<p>Art. 4. (Misure di incentivazione)</p>	<p>Art. 5. (Misure di incentivazione)</p>	<p>Art. 5. (Criteri di incentivazione)</p>

<p>1. Ai Comuni e alle Province che procedono al recupero dei nuclei abitati rurali, mediante manutenzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo di edifici esistenti e conservazione ambientale del territorio, è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali eventualmente previsti in materia edilizia.</p> <p>2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici nei nuclei abitati rurali, mediante gli interventi di cui al comma 1.</p>	<p>1. Ai Comuni e alle Province che avviano azioni concrete per localizzare le previsioni insediative prioritariamente nelle aree urbane dismesse e che procedono al recupero dei nuclei abitati rurali mediante manutenzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo di edifici esistenti e della viabilità rurale e conservazione ambientale del territorio, è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali eventualmente previsti in materia edilizia.</p> <p>2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici e delle infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali, mediante gli interventi di cui al comma 1.</p> <p>3. Le Regioni e le Province Autonome, per le finalità di cui all'articolo 1, possono individuare misure di semplificazione, e misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente</p>	<p>1. Ai Comuni e alle Province e alle Regioni che avviano azioni concrete per localizzare le previsioni insediative prioritariamente nelle aree urbane dismesse e che procedono al recupero dei nuclei abitati rurali mediante manutenzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo di edifici e manufatti esistenti e della viabilità rurale e conservazione ambientale del territorio, è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti comunitari, statali e regionali.</p> <p>2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici e delle infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali, mediante gli interventi di cui al comma 1.</p> <p>3. Le Regioni, per le finalità di cui all'articolo 1, possono individuare misure di semplificazione, e misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente</p>
--	--	--

<p>Art. 5. (Registro degli Enti Locali)</p> <p>1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole ambientali e forestali, presso il medesimo Ministero, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro in cui sono indicati, su richiesta, i Comuni che hanno adottato strumenti urbanistici in cui non è previsto nessun ampliamento delle aree edificabili o in cui è previsto un ampliamento delle aree edificabili inferiore al limite di cui all'art. 2, comma 9.</p>	<p>Art. 6. (Registro degli Enti Locali)</p> <p>1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole ambientali e forestali, presso il medesimo Ministero, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro in cui sono indicati, su richiesta, i Comuni che hanno adottato strumenti urbanistici in cui non è previsto nessun ampliamento delle aree edificabili o in cui è previsto un ampliamento delle aree edificabili inferiore al limite di cui all'art. 3, comma 10.</p>	<p>Art. 6. (Registro degli Enti Locali)</p> <p>Con decreto del Ministro delle politiche agricole ambientali e forestali, presso il medesimo Ministero, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro in cui sono indicati, su richiesta, i Comuni che hanno adottato strumenti urbanistici in cui non è previsto nessun ampliamento delle aree edificabili o in cui è previsto un ampliamento delle aree edificabili inferiore al limite di cui all'art. 3, comma 10.</p>
	<p>Art. 7. (Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)</p> <p>1 I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all'art. 4, nonché delle sanzioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio.</p> <p>2. E' abrogato l'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.</p> <p>3. E' fatto divieto agli enti locali di utilizzare i proventi derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi e delle sanzioni previste nel DPR 380/2001 per</p>	<p>Art. 7. (Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)</p> <p>1 I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all'art. 4, nonché delle sanzioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio.</p> <p>2. E' abrogato l'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.</p>

	<p>spese correnti e per scopi diversi dalla loro finalità.</p>	<p>3. E' fatto divieto agli enti locali di utilizzare i proventi derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi e delle sanzioni previste nel DPR 380/2001 per spese correnti e per scopi diversi dalla loro finalità.</p>
<p>Art. 6. (Abrogazioni)</p> <p>1. E' abrogato l'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.</p>	<p>Art. 8 (Disposizioni transitorie e finali)</p> <p><i>[1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione del decreto di cui all'art. 3, comma 1, e, comunque, non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di superficie agricola tranne che per la realizzazione di interventi già autorizzati e previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.]</i></p> <p>2. Sono fatte salve le competenze attribuite in maniera esclusiva alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome.</p> <p>3. La presente legge costituisce legge di riforma economica-sociale e dovrà essere attuata dalle Regioni a Statuto speciale e dalle Province autonome nel rispetto dei relativi statuti e delle disposizioni di attuazione.</p>	<p>Art. 8 (Disposizioni transitorie e finali)</p> <p><u>1. Per 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto all'art 3 non è consentito il consumo di superficie agricola.</u></p> <p><u>2. Sono fatte salve le opere pubbliche e di pubblica utilità e le previsioni degli strumenti urbanistici con contenuti conformativi della proprietà vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli interventi strumentali all'esercizio dell'attività di cui all'art. 2135 del Codice civile.</u></p> <p>3. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome che provvedono alla finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione</p>